numero			Bellinzona
3303	fr	1	8 luglio 2014
			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) Divisione Scuole universitarie Isabella Brunelli Effingerstrasse 27 3003 Berna

Indagine conoscitiva sulle Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento di scuole universitarie e altri istituti accademici

Egregi signori,

il Segretariato di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ci ha trasmesso il 26 maggio 2014 il testo inerente alle direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento di scuole universitarie e altri istituti accademici per un nostro avviso. Desideriamo ringraziarvi per averci invitato a esprimere la nostra opinione e vi facciamo pervenire di seguito le nostre considerazioni in merito.

Considerazioni generali

Il concetto di accreditamento istituzionale obbligatorio introdotto dalla LPSU e chiarito dalle presenti direttive deve permettere di valutare il sistema di garanzia di qualità di una scuola universitaria. L'obiettivo finale dell'accreditamento ci sembra sia la trasparenza verso il mercato formativo, chiarendo chi faccia parte o meno del panorama svizzero della formazione universitaria. In questo senso ci auguriamo che le future decisioni di accreditamento facciano chiarezza su concetti come "panorama universitario svizzero" o "spazio formativo svizzero" o "riconoscimento istituzionale svizzero".

In particolare il Consiglio di accreditamento, che sarà incaricato di emettere le decisioni di accreditamento come definito nell'articolo 16 della direttiva proposta, dovrebbe a nostro avviso includere nella formulazione anche il concetto appartenenza o meno al panorama universitario svizzero o simile. Tale formulazione, ancora da verificare, aiuterebbe i Cantoni a far chiarezza sul valore dei titoli di quegli istituti privati non



accreditati che si fregiano del *brand* svizzero a causa della mancanza di chiare definizioni del sistema universitario svizzero.

Ci auguriamo che nelle future decisioni del Consiglio di accreditamento risulti chiaro il concetto di garanzia federale della qualità attraverso l'accreditamento istituzionale, ma anche del riconoscimento istituzionale dello statuto universitario a salvaguardia dell'immagine del sistema formativo svizzero e della corretta informazione rispetto a cittadini elvetici e esteri che decidono di iscriversi o meno a sedicenti istituti che si dicono facenti parte del panorama o del sistema universitario svizzero.

Sempre restando in argomento di sedicenti istituti di formazione universitaria privati, ci teniamo ad affermare la necessaria chiarezza nel campo della formazione a distanza. Infatti, la maggioranza di questi istituti è organizzata per offrire insegnamento a distanza che permette di istituire, in breve tempo e con un investimento finanziario modesto, un ente funzionate in grado di fornire corsi a basso costo (facendo utili) anche a studenti che già lavorano.

A nostro avviso le presenti direttive sono poco incisive in merito alla formulazione di condizioni minime specifiche per la formazione a distanza. Questa manchevolezza crea ai Cantoni i problemi enunciati al paragrafo precedente. Negli ultimi anni il Cantone Ticino ha visto moltiplicarsi la creazione di nuovi istituti privati a distanza, che approfittano del *label* svizzero e del fatto di essere a due passi dal confine per attirare studenti italiani. Il motivo di tale aumento, oltre alla facilità di istallare un ente a distanza, è anche l'impossibilità di offrire curricoli di studio universitario non riconosciuti o a numero chiuso (medicina, fisioterapia, ecc.) in Italia. Maggior chiarezza in ambito di accreditamento degli istituti che offrono insegnamento a distanza sarebbe di grande aiuto per gestire il fenomeno sul nostro territorio.

Considerazioni puntuali

Per quanto riguarda l'articolo 1, ovvero l'oggetto della direttiva, ribadiamo la necessità di fare riferimento al concetto di appartenenza panorama universitario svizzero o allo spazio formativo elvetico.

In merito alle condizioni di accreditamento previste dall'articolo 4 ribadiamo quanto precedentemente espresso in merito all'insegnamento a distanza. A nostro avviso introdurre al punto f) l'unica condizione infrastrutturale, senza oltretutto specificarne la portata (minima) e scrivendo "in base al suo profilo", non è sufficiente a fare chiarezza sulle condizioni minime di accreditamento al fine di trasparenza nell'istituzione di un ente formativo a distanza. Le condizioni di accreditamento dovrebbero descrivere in modo chiaro i vincoli che le istituzioni elvetiche impongono agli enti che fanno formazione universitaria a distanza per poter appartenere al panorama universitario svizzero. Tal obiettivo non ci sembra raggiunto.

Sempre secondo l'articolo 4 lettera g), per poter domandare un accreditamento occorre aver svolto almeno un ciclo completo di studi ed avere erogato dei diplomi. Questa condizione ci sembra in contraddizione con la necessità di essere accreditati per



l'utilizzo del nome. Se si richiede un ciclo completo (almeno 3 anni) prima di permettere la domanda di accreditamento, come potranno usare una denominazione consona futuri enti appena costituiti che offriranno formazione universitaria? A nostro avviso, questa contraddizione deve venire sciolta con provvedimenti specifici per chi inizia un progetto universitario ex-novo.

Per quanto riguarda la procedura di accreditamento, come esposto in precedenza, il quadro giuridico proposto non permette di procedere per l'ottenimento di una decisione di entrata in merito prima di aver concluso almeno una coorte di studio. Alla lettera a) dell'articolo 11 è prevista la procedura di "entrata nel merito" che però è ben diversa dall'entrata in materia prevista dalle direttive attuali all'articolo 16 ("Esame preliminare di richieste di accreditamento istituzionale private"). Nell'attuale legge universitaria del Cantone Ticino il superamento di questo esame preliminare è la base per autorizzare in modo provvisorio l'utilizzo alla denominazione. La condizione menzionata che "almeno un gruppo di studenti abbia concluso il programma di studio" non permette invece di entrare in materia e di concedere un'autorizzazione provvisoria. Proprio questo punto, a parere nostro, rimane da risolvere.

In conclusione riteniamo che le direttive debbano essere più incisive nel campo dell'insegnamento a distanza, e cercare soluzioni specifiche per evitare malintesi. Una chiarezza in merito permetterebbe ai Cantoni di meglio illustrare la posizione svizzera agli interessati che intendono aprire un centro formativo universitario privato sul nostro territorio, scoraggiando da subito progetti poco seri. Inoltre l'impossibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria alla denominazione crea situazioni che mettono in forte disagio istituti seri di nuovo insediamento e rispettivamente gli studenti che vi si iscrivono.

Confidiamo che le precisazioni proposte e i commenti formulati dal Cantone Ticino possano risultare utili per una stesura finale e condivisa del testo.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

II Presidente:

M. Bertoli

II Cancelliere:

3. Gianella

Copia p.c.:

Deputazione ticinese alle camere federali (<u>delegato.berna@ti.ch</u>, <u>joerg.debernardi@ti.ch</u>, <u>renata.gottardi@ti.ch</u>, <u>sara.guerra@ti.ch</u>, <u>nicolo.parente@ti.ch</u>)

